

AC 1532-ter (AS 1097) - RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Si premette che la numerazione degli articoli è stata modificata, in quanto la versione originaria era costituita dallo stralcio da diverso provvedimento. Pertanto gli articoli da 10, 11 e 13 sono stati sostituiti con gli articoli 1,2, e 4, ai quali sono stati aggiunti in fase emendativa gli articoli 3, 5, 6, 7 e 8.

ARTICOLO 1 (EX 10)

Non sono state apportate modificazioni rispetto al testo originario dell'articolo 10.

L'estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, prevista dall'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infatti, con riferimento alle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e 799, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, dedicate allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, consente, nel caso di utilizzo di tali risorse per le assunzioni di assistenti sociali, di estendere la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, attualmente prevista per i singoli comuni, anche al caso di comuni che operano in gestione associata, applicandola pertanto alle loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si precisa, inoltre, che l'estensione della deroga ai vincoli assunzionali di assistenti sociali dai comuni alle loro forme associative avviene nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 801, della legge 178 del 2020, pertanto non determinando eventuali potenziali reclutamenti aggiuntivi con conseguente incremento delle spese di personale.

ARTICOLO 2 (EX 11)

Rispetto alla precedente formulazione, è mutata la rubrica nella quale è stato precisato che gli interventi di pertinenza del Tavolo di lavoro riguardano la materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali nonché sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Al comma 1, l'articolo 10-ter introdotto nel testo originario all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-*bis*, specifica che **restano ferme le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e che le attività in argomento riguardano anche i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.**

Si prevede inoltre che l'originaria composizione del Tavolo tecnico in oggetto è integrata con un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali.

Inoltre si aggiunge la previsione in forza della quale **il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso.**

Al comma 2, che apporta modificazioni all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, nella lettera a) si aggiunge al Ministro del lavoro e delle politiche sociali **il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia.**



Nella lettera b) **si ripete la precisazione in ordine ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, non precedentemente contemplati.** Si aggiunte infine che la relazione suddetta **deve tener conto anche dell'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali.**

Le modifiche di cui sopra risultano di carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, nel testo normativo è espressamente previsto che per la partecipazione ai lavori del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Con particolare riferimento alle attività di messa a regime del sistema SINBA si evidenzia che lo stesso è un modulo informativo, relativo alla presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali dei soggetti di minore età, contenuto nella Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate del SIUSS istituito con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” che integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza. In tale contesto e sulla base dell'accordo del 19 aprile 2018 - ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, n. 206 - tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate. Il modulo SINBA si caratterizza per la raccolta di dati individuali, con cadenza di raccolta continua, una altissima tempestività intesa quale differenza tra la data di possibile diffusione dei risultati e la data cui i dati si riferiscono, un buon livello di approfondimento delle variabili considerate nel tracciato di rilevazione, una disaggregazione dei dati di livello comunale.

Si ribadisce che l'attività di messa a regime dello specifico modulo informativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già rientrante nelle ordinarie attività svolte dall'INPS e dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e sarà posta in essere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ascrivibili alla Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, capitolo 2510, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023 (cfr. in particolare, la Tabella C).

ARTICOLO 3 (NUOVO)

L'articolo istituisce **la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, fissata per il giorno 9 aprile di ogni anno al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.** In tale ambito, le istituzioni pubbliche possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma è formulata in termini di facoltà, da parte delle amministrazioni interessate, di intraprendere le eventuali iniziative previste che, pertanto, saranno attuate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 4 (EX 13)

Non sono state apportate modificazioni rispetto al testo originario di cui al comma 1, lettere d) e h). Le disposizioni, relative al Codice del Terzo settore, in ragione della loro natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Le modifiche apportate in prima lettura sono riferite a:

lettera a) : **all'articolo 6, comma 1, del codice del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **al quale è aggiunta la previsione che** tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per tali enti è fatta salva la vigente disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Lettera b):

all'articolo 11, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 **sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;**

Trattasi di disposizione di carattere squisitamente ordinamentale, che attribuisce efficacia costitutiva all'iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione speciale del registro imprese. Agli oneri derivanti dall'esercizio dei poteri di controllo attribuiti all'autorità governativa gli uffici del registro delle imprese provvedono ad con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

Lettera c):

Le modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei deputati ineriscono esclusivamente alla gestione contabile degli enti interessati del Terzo settore e lasciano invariate le vigenti disposizioni fiscali ad essi applicabili. In particolare, la semplificazione di cui all'introducendo comma 2-bis, relativamente ai criteri e alle modalità di predisposizione del rendiconto, ha valenza esclusivamente sul piano civilistico e si rende applicabile nei limiti della compatibilità con le vigenti disposizioni di natura fiscale rivolte ai medesimi enti, al fine di rendere possibili le conseguenti attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Con la modifica di cui al comma 3, la norma prevede il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia nella procedura di adozione del decreto per la definizione della modulistica relativa all'introducendo rendiconto semplificato. Siffatta previsione garantisce che dalla suestposta semplificazione non derivino effetti sul gettito. Pertanto, dalle suindicate modifiche normative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera e):

La modifica riguarda l'innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell'organo di controllo interno. Tale innalzamento è proporzionalmente conseguente alle modifiche al tetto previsti per la redazione del rendiconto per cassa di cui all'art.13, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, come modificato dalla lettera c) del presente articolo. Trattasi di disposizione che riguarda esclusivamente profili organizzativi interni degli enti del Terzo settore, insuscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica

Lettera f)

La modifica riguarda l'innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o l'individuazione di una società incaricata della revisione legale. Tale innalzamento è



proporzionalmente conseguente alle modifiche ai tetti previsti per i bilanci e per la nomina dell'organo di controllo interno, di cui rispettivamente agli artt. 13, comma 2 e 30 del d.lgs. n. 117/2017. Trattasi di disposizione che riguarda esclusivamente profili organizzativi interni degli enti del Terzo settore, insuscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera g) :

La proposta prevede l'innalzamento di uno dei due limiti stabiliti dall'attuale articolo 36 del codice del Terzo Settore, entro cui l'associazione di promozione sociale (APS) può avvalersi di lavoratori. Si tratta del limite che pone a raffronto i lavoratori con il numero degli associati. La previsione vigente colloca al 5 per cento il rapporto lavoratori/associati, circostanza che non favorisce l'utilizzo delle APS per ampliare l'offerta nel mercato del lavoro (da attuarsi in ogni caso nei limiti della prevalenza dell'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati rispetto ai lavoratori subordinati, la cui formulazione rimane preservata). La proposta quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell'apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall'incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

Dal punto di vista finanziario, non si rilevano effetti, in considerazione della natura essenzialmente ordinamentale della disposizione, riguardando la stessa soggetti che già si qualificano come associazioni di promozione sociale e che avrebbero maggiore capacità assunzionale.

Lettera i)

La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l'istanza di iscrizione possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

Ai conseguenti adeguamenti del sistema informatico atti ad attuare l'istituto della delega nel procedimento di iscrizione telematica si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ex art. 53, comma 3 del d.lgs. n.117/2017.

Lettera l)

La modifica interviene sul termine di deposito dei bilanci al RUNTS: trattasi di adempimento che grava sugli ETS, rispetto al quale non si profilano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera m):

Trattasi di disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all'articolo 13 del codice del Terzo settore (vedasi sopra lettera c).

Lettera n):

La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse nell'albo di cui all'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (DPR n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Al riguardo, è stata effettuata un'elaborazione finalizzata a stimare le imposte versate dalle associazioni; in particolare, sono stati selezionate le associazioni interessate, di cui solo una minima parte dichiara redditi d'impresa e/o base imponibile IRAP. Complessivamente, le imposte IRES ammontano a 125 mila euro e l'IRAP risulta pari a circa 39 mila euro. L'inclusione di tali soggetti nel Registro del Terzo settore comporterebbe



L'estensione del regime agevolativo tale da determinare al massimo un effetto negativo di gettito pari a circa 164 mila euro di competenza annua.

In termini finanziari si ha:

	2024	2025	2026
IRES	0,0	-0,2	-0,1
IRAP	0,0	-0,1	-0,1
TOTALE	0,0	-0,3	-0,2

Relativamente all'applicazione delle misure di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017, si evidenzia che le stesse prevedono la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali iscritti nel Registro Unico (RUNTS) del 30 per cento. L'aliquota è incrementata al 35 per cento per le erogazioni liberali a favore delle ODV iscritti nel Registro Unico (RUNTS). Alternativamente, è prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ODV, APS e ETS iscritti nel Registro Unico (RUNTS). Ai fini della stima sono stati elaborati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2023, dalle quali risulta un ammontare di spese per erogazioni liberali detraibili in favore di Onlus, APS e ODV di circa 322,7 milioni di euro e di spese deducibili di circa 334,5 milioni di euro. In base ad elaborazioni effettuate sull'archivio anagrafico AT, risulta un numero di Associazioni in esame di circa 1.236 unità. Considerando prudenzialmente, come proxy delle spese oggetto dell'agevolazione in esame, una percentuale pari all'1% delle sopraccitate spese, si stima un ammontare di erogazioni liberali detraibili di circa 3,2 milioni di euro e deducibili di circa 3,3 milioni di euro. Considerando un'aliquota prudenziale di detraibilità del 35 per cento ed un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,1 e -0,02 milioni di euro. Ai fini dell'IRES, considerando la metodologia utilizzata in sede di introduzione del decreto legislativo n. 117/2017, si stima un ammontare di spesa deducibile di circa 6,2 milioni di euro. Considerando l'aliquota del 24 per cento, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -1,6 milioni di euro. Nell'ipotesi che la disposizione entri in vigore a partire dall'anno 2024, di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	0	-3,7	-2,1
Addizionale regionale	0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0	-0,03	-0,02
IRES	0	-2,6	-1,5
Totale	0	-6,43	-3,72

Nel complesso la disposizione determina i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026
Disciplina fiscale ETS	0,0	-0,3	-0,2
Art. 83, D.Lgs 117/17	0,0	-6,43	-3,72
T O T A L E	0,0	-6,73	-3,92

Si specifica, in conclusione, che l'onere indicato nella disposizione di copertura risulta arrotondato prudenzialmente in eccesso rispetto ai valori riportati nella presente relazione tecnica.

Lettera o):

La disposizione, inserita in prima lettura dalla Camera dei deputati, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS "partecipate" la previsione dell'articolo 101, comma 8, del d.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore"), riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza



dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un'ipotesi di scioglimento dell'ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai trust dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La disposizione non determina effetti finanziari rispetto a quelli scontati a legislazione vigente - anche in coerenza con la valutazione della disposizione originaria alla quale sulle fattispecie di "trasformazione" di ONLUS in ETS non sono stati ascritti effetti -, in quanto si tratta di una misura che garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l'attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

ARTICOLO 5 (NUOVO)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, modificano l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Tale norma, nel testo vigente, prevede che le imprese sociali destinano una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, a fondi istituiti da determinati enti associativi o dalla Fondazione Italia Sociale (che comunemente viene soppressa dal successivo articolo), specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

La modifica ora introdotta ridetermina la percentuale fissandola in modo univoco nella misura del 3 per cento (anziché in misura non superiore al 3 per cento, come previsto a legislazione vigente).

La disposizione si limita stabilire nella misura fissa del 3 per cento degli utili l'ammontare del contributo che le imprese sociali devono versare ai fondi per la promozione delle imprese sociali. Si tratta di un'eventualità già contemplata e prevista nella norma originaria (art. 16 del d.lgs. n. 112/2017, che prevede la misura del 3 per cento come soglia massima del versamento), sicché, già in base alla norma in vigore, l'impresa sociale può versare ai fondi il 3 per cento e godere della relativa deduzione fiscale da IRES del contributo versato. Le conseguenze sul regime di deducibilità fiscale del contributo erano quindi già state considerate in sede di introduzione della norma originaria: la relazione tecnica al citato d.lgs. n. 112/2017 non stimava effetti finanziari perché, fra l'altro, "il versamento... è da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determina esclusivamente effetti finanziari indiretti" (così la RT). Successivamente la norma è stata oggetto di modifica (articolo 26, comma 2, del D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. n. 112/2022), disponendo il passaggio dal regime di facoltatività a quello di obbligatorietà del versamento, confermando la neutralità finanziaria della disposizione. Pertanto, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6 (NUOVO)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, abrogano l'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, che ha istituito e disciplinato la Fondazione Italia sociale (comma 1).



Si prevede, inoltre, che la Fondazione in parola sia estinta e liquidata, con la procedura di cui all'articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l'approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (comma 2).

Si evidenzia preliminarmente che l'apporto dello Stato per la costituzione della Fondazione in esame è stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della menzionata legge 106/2016, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 e non 900 mila euro. Relativamente ai riflessi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta normativa in esame, si rileva che l'articolo 16, comma 3, dello statuto della Fondazione in argomento, approvato con D.P.R. 28 luglio 2017, stabilisce che "Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e, in subordine, devolverà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge". Dal combinato disposto del dettato normativo in esame e della su riportata norma statutaria consegue che nelle casse dell'erario confluirà la quota parte del contributo statale iniziale che trova eventualmente capienza nel patrimonio della Fondazione che residua dopo l'attività liquidatoria. A tal proposito, si sottolinea che dal bilancio previsionale 2024, pubblicato sul sito ufficiale delle Fondazione, che costituisce il documento contabile più aggiornato, emerge un patrimonio netto pari a euro 266.500, con una posta contabile a titolo di "Altre riserve" – asseritamente riferita al "Fondo di gestione di euro 900.000 corrispondente alla dotazione iniziale conferita dallo Stato" – diminuita a euro 304.000.

ARTICOLO 7 (NUOVO)

La disposizione in titolo intende escludere dal regime di coobbligazione solidale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni gli Enti del Terzo Settore, nonché gli Enti Pubblici, fondazioni o associazione legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS e fondazioni bancarie.

Si tratta di soggetti esclusi dall'ambito applicativo di questa imposta (per quanto riguarda gli ETS, ai sensi articolo 82, comma 2 CTS; per quanto riguarda gli altri soggetti indicati, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 – TUS) che però, per via del meccanismo della coobbligazione solidale previsto dall'art. 36 TUS, potrebbero comunque potenzialmente essere tenuti al pagamento della stessa.

L'art. 36, comma 1, infatti, dispone che "gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari". Pertanto, un ETS nominato erede dal dante causa, pur essendo escluso dall'imposta sulle successioni, può essere intimato a versare l'imposta dovuta dagli eredi o dai legatari, salvo poi il diritto di rivalersi su questi ultimi.

In quest'ottica, la nuova disposizione appare coordinare la volontà del legislatore di non far gravare, neanche indirettamente, l'imposta sulle successioni in capo agli enti indicati, escludendo il rischio che questi, per via del regime di coobbligazione solidale, debbano anticipare quella dovuta dagli unici soggetti passivi.

L'esonero dal regime di solidarietà si applica alla sola limitata ipotesi di successione testamentaria a titolo universale dell'ente. In altre parole, quando un ETS è nominato erede insieme ad altri soggetti che potrebbero essere gravati dall'imposta sulle successioni. Va ricordato che per i trasferimenti mortis causa a favore degli eredi sussiste in ogni caso una franchigia pari a 1 milione di euro.

L'esonero di cui sopra non trova applicazione invece nella ipotesi più comune, ovvero nella circostanza in cui l'ente suindicato è nominato legatario. Gli ETS non rientrerebbero in questo caso nel regime di coobbligazione solidale perché ciò è già previsto dall'articolo 36, comma 5, TUS, ai sensi del quale "i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati".

La disposizione in titolo ha lo scopo di rendere effettivo il regime di esenzione sopra indicato e giustifica puntualmente le risorse che a suo tempo sono state stanziare. La relazione tecnica allegata al d.lgs. 117 del 2017, infatti, tiene conto del mancato gettito calcolato in funzione dei potenziali trasferimenti a titolo



gratuito, sia mortis causa che inter vivos, a favore degli ETS. Al momento della stesura della suddetta relazione tecnica non è stata considerata la eventuale applicabilità del regime di solidarietà in esame, vista la sua residualità e, pertanto, la disposizione in titolo non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto trattasi di una fattispecie già oggetto di valutazione tecnica al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 82 del d.lgs. 117 del 2017.

ARTICOLO 8 (NUOVO)

L'articolo 8, di nuova introduzione, riguarda la modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.

Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente: « **Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati** ».

Il secondo comma prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

La previsione dell'obbligo di prestare idonea garanzia per i debiti ereditari è rivolta ad assicurare che non derivi pregiudizio alla finanza pubblica, derivante dall'eventuale compromissione della consistenza dell'eredità devoluta, preservando la possibilità di far valere la responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti, anche di natura tributaria, del *de cuius*. Pertanto, la previsione della prestazione di idonea garanzia, le cui modalità tecnico operative saranno previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, è idonea ad assicurare l'invarianza della disposizione.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

